

Il debito tributario può essere attribuito all'amministratore di associazione non riconosciuta solo se ha svolto l'attività nel concreto

01 Febbraio 2019

Carolina Sartoni

La Cassazione si è recentemente espressa sul tema della responsabilità personale e solidale dei soggetti che rivestono un ruolo all'interno di associazioni non riconosciute. Nel caso in questione, degli amministratori di diritto.

Nella pronuncia la Corte afferma che la responsabilità di cui tratta l'articolo 38 del Codice Civile (“*delle obbligazioni stesse rispondono anche **personalmente e solidalmente** [1292 ss.] le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione*”) è **subordinata alla concretezza dell'attività negoziale, consistente nella creazione di rapporti obbligatori fra l'ente e i terzi, svolta dagli amministratori per proprio conto, e non alla mera titolarità del rapporto e/o della rappresentanza dell'associazione stessa**.

A prescindere dalla rappresentanza formale dell'ente, dunque, il giudicante dovrà **investigare e verificare** che l'amministratore svolga l'attività negoziale in concreto.

La Corte ha precisato che tale responsabilità ha carattere **solo accessorio** rispetto alla responsabilità primaria dell'associazione; per questo l'obbligazione, avente natura solidale, rientra tra quelle di garanzia “*ex lege*”, come l'istituto della fideiussione.

In conclusione, avendo constatato che la decisione di far rispondere solidalmente gli amministratori era stata assunta senza avere accertato che questi ultimi avessero concretamente svolto attività negoziale per conto dell'associazione, **la Corte ha cassato la decisione impugnata rinviandola alla Commissione tributaria del Lazio.**

(Cassazione civile, Sezione V, sentenza n. 25650 del 15/10/2018)

TAG: debiti tributari, processo tributario, responsabilità amministratori, amministrativo, diritto tributario

Avvertenza

La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono

parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.

*Filodiritto(Filodiritto.com) un marchio di **InFOROmatica S.r.l***